

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo unificato</i>)	13
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

(*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo unificato*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è in distribuzione una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame predisposto dalle relatrici (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, fa notare che la proposta di testo unificato, frutto di un proficuo lavoro di sintesi svolto di concerto

con la relatrice per la X Commissione, reca alcune integrazioni ai testi originari delle proposte di legge che recepiscono le istanze provenienti dalle associazioni di settore.

Mara MUCCI (Misto-AL), *relatrice per la X Commissione*, ribadisce come abbia svolto, insieme alla collega Gadda, un soddisfacente lavoro di sintesi per giungere all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge abbinate; segnala, in particolare, che è stato aggiornato il riferimento normativo al Regolamento europeo in materia di prodotti cosmetici.

Evidenzia come si tratti, a suo giudizio, di un buon testo da cui le Commissioni potranno partire per eventuali miglioramenti da apportare in sede emendativa.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), in qualità di primo firmatario della proposta di legge C. 2812, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle relatrici ai fini della predisposizione del testo unificato delle proposte di legge. Ritiene che le Commissioni potranno quindi proseguire proficuamente nell'esame del provvedimento.

Ludovico VICO (PD) chiede alla presidenza se la proposta di testo unificato

elaborata dalle relatrici sia stata valutata positivamente dal Governo e se non sia necessaria la presenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna, nel corso della quale si dovrebbe procedere all'adozione del testo base.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come le relatrici abbiano lavorato proficuamente per elaborare una proposta di testo unificato da sottoporre alle Commissioni, le quali potranno ulteriormente intervenire in sede emendativa per ampliarne o migliorarne l'impostazione. Invita anch'egli la presidenza a chiarimenti circa la necessità della presenza di un rappresentante del Governo in questa fase del procedimento in sede referente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel fare presente che il Governo ha partecipato alle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria, evidenzia come la presenza del rappresentante del Governo non sia obbligatoria in tale sede, pur riconoscendone comunque l'opportunità. In tale ottica invita a valutare l'ipotesi di rinviare a domani l'adozione della proposta di testo unificato come testo base, al fine di avere nel frattempo un'interlocuzione con il rappresentante del Governo.

Serena PELLEGRINO (SEL), nel sottolineare il numero esiguo di proposte di legge di iniziativa parlamentare, valutata la sostanziale convergenza delle diverse forze politiche sul tema in oggetto, non reputa necessario rinviare l'adozione della proposta di testo unificato come testo base, anche in considerazione della possibilità di presentare emendamenti a tale testo successivamente alla sua adozione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa presente l'opportunità di un'interlocuzione con il Governo prima dell'adozione del testo base, al fine di conoscere gli orientamenti dell'Esecutivo in merito prima dell'apertura della fase emendativa.

Mara MUCCI (Misto-AL), *relatrice per la X Commissione*, nel ribadire la volontà delle relatrici di lavorare per giungere all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso, aperto alle opportune proposte emendative che i colleghi vorranno presentare, ritiene che le Commissioni possano comunque procedere nella seduta odierna all'adozione del testo base, anche in considerazione della fase emendativa che si aprirà successivamente a tale adozione.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto delle diverse posizioni espresse, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato elaborata dalle relatrici.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni adottano, come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, la proposta di testo unificato elaborata dalle relatrici.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato testé adottato come testo base per giovedì 1° ottobre alle ore 18.

Le Commissioni consentono.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

ART. 2.

(Marchio italiano di qualità ecologica).

1. È assegnato il marchio italiano di qualità ecologica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Il marchio è disciplinato dall'articolo 2570 del Codice Civile e dall'articolo 11 del codice di proprietà industriale, la cui registrazione viene richiesta dall'ente di controllo di cui all'articolo 4.

ART. 3.

(Parametri ecologici).

1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo

strumento di calcolo, in ordine ai seguenti parametri:

a) valore dell'impatto tossicologico sugli organismi acquatici;

b) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;

c) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;

d) sostanze bioaccumulabili disturbatori endocrini;

e) presenza di sostanze espressamente vietate;

f) incidenza ecologica dell'imballaggio;

g) dermocompatibilità;

2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, di cui alla lettera a) del comma 1, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri diretti:

a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per gli elementi acquatici nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi, sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;

b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica, è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detersivi per le mani;

c) le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto sono rapidamente biodegradabili, intendendosi tali le sostanze soggette a mineralizzazione, in condizioni aerobiche e anaerobiche, in misura almeno pari al 60 per cento del volume entro ventotto giorni;

d) il prodotto contiene solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo, non considerandosi a tale effetto le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide; i biocidi utilizzati per conservare il prodotto non tendono al bioaccumulo;

e) il prodotto non contiene sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;

3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera f) del comma 1, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rapporto tra peso e contenuto, deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio per grammo di prodotto, salvo limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;

b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;

c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;

d) l'imballaggio non contiene additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi.

4. I parametri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di calcolo hanno validità di tre anni dall'adozione del regolamento di cui al comma 1.

5. Il produttore, all'atto della richiesta del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la de-

nominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori. Il Comitato di certificazione di cui all'articolo 4 può chiedere integrazioni della documentazione presentata e chiedere verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto.

6. I dati relativi ai parametri di cui al comma 1 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il « *dossier ecologico* » del prodotto cosmetico.

7. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: « Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti ».

ART. 4.

(*Comitato di certificazione*).

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Comitato di certificazione, composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra persone di comprovata esperienza provenienti dal mondo scientifico, dei consumatori e dei produttori. Il Comitato nomina il Presidente tra i propri componenti. Il Presidente ha potere di firma. Il Comitato di certificazione può delegare l'analisi dei « *dossier ecologici* », della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre fun-

zioni relative ai parametri ecologici ad un ente terzo in possesso delle necessarie esperienze e competenza.

ART. 5.

(Finalità dei controlli).

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

a) la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;

b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;

c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Chiunque adotta il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito *internet* del Comitato di certificazione di cui all'articolo 5.